

E.I.



# Città di Modica

**DELIBERAZIONE**  
della  
**GIUNTA COMUNALE**  
N. **79** del **15 MAR. 2022**

**OGGETTO:** Concessione alla Cooperativa "Don Giuseppe Puglisi Società Cooperativa Sociale Onlus" della concessione in comodato della palazzina all'ingresso dell'ex Foro Boario, in via Fontana, insieme agli spazi aperti dell'area omonima.

L'anno duemilaventidue il giorno QUINDICI del mese di MARZO alle ore 18,10 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore		X

Partecipa il Segretario, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 13154 del 15.03.2022, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

- del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica
  - del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

E.l.



# Città di Modica

## PROPOSTA di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Settore VII

Prot. n. 13154 del 15 MAR 2022

Oggetto: rinnovo alla Cooperativa “Don Giuseppe Puglisi Società Cooperativa Sociale Onlus” della concessione in comodato della palazzina all’ingresso dell’ex Foro Boario, in via Fontana, insieme agli spazi aperti dell’area omonima.

Il Responsabile del Settore VII

Premesso che, giuste deliberazioni della Giunta Comunale n. 168/2010 e n. 20/2012, con scrittura del 18.05.2012 il Comune di Modica ha concesso in comodato alla Cooperativa “Don Giuseppe Puglisi Società Cooperativa Sociale Onlus”, i locali della palazzina situata all’ingresso dell’ex Foro Boario, in via Fontana, insieme agli spazi aperti dell’area omonima, per le finalità sociali ed educative proprie della cooperativa stessa e, segnatamente, per l’attuazione del progetto socio-educativo pluriennale denominato “*Crisci ranni*”, regolato dal protocollo d’intesa allegato in copia alla stessa scrittura, sottoscritto con il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Modica;

Dato atto che è stato richiesto il rinnovo del suddetto comodato;

Dato atto che tale Cooperativa, operativa da oltre un trentennio, rappresenta una delle realtà più importanti che operano nel settore sociale a Modica, e costituisce un punto di riferimento fondamentale ed imprescindibile per tante categorie di soggetti deboli, fortemente impegnata in progetti di inclusione sociale, di assistenza socio educativa e di contrasto a fenomeni di marginalizzazione e devianza;

Ritenuto che la storia di tale Cooperativa, i tanti risultati importanti ottenuti e il punto di riferimento che essa costituisce sul territorio, rendono opportuno, ed anzi un dovere istituzionale, sostenerne ed incentivarne l’attività, per evitare che essa possa comprimersi, e che, in quest’ottica appare importante, per il buon funzionamento delle attività della stessa Cooperativa, continuare a garantire a questa i suddetti spazi fisici ove realizzare con efficacia ed efficienza i propri fini di solidarietà sociale;

Rilevato, altresì, nello specifico:

- che l’affidamento dei locali e degli spazi aperti di cui sopra ha consentito alla Cooperativa sociale comodataria ed all’Ente pubblico proprietario di perseguire importanti obiettivi di recupero di un’area inutilizzata e di riqualificazione della stessa, divenuta uno spazio dedicato all’educazione, all’insegnamento ed alla inclusione sociale dei giovani e di tutti gli abitanti della zona;

- che in particolare la Cooperativa sociale continua a portare avanti, avvalendosi della disponibilità dei locali e del sito in questione, il progetto “Crisci ranni”, sottoscritto con il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Modica, rinnovando lo stesso ed anzi sviluppando ulteriori ambiti;
- che il Comune di Modica, pertanto, non intende interrompere il percorso virtuoso intrapreso nella destinazione dell’area, grazie all’avvio dei progetti di cui sopra;

Rilevato, in merito al suddetto comodato, che lo stesso ha dato concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale, storicamente ribadito nella dottrina sociale della Chiesa e che, con la riforma costituzionale del 2001 ha trovato esplicito riconoscimento nell’art. 118 della Costituzione, a tenore del quale *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*, principio che si manifesta concretamente nel privilegiare l’iniziativa dei privati ove sia in grado di soddisfare efficacemente interessi ed esigenze di rilevanza pubblica e meritevoli di tutela, nel senso che in tali casi l’intervento pubblico si giustifica solo come suppletivo rispetto a quello privato;

Rilevato, altresì, che il legislatore ha avuto modo di esprimere il *favor* circa l’attribuzione gratuita ad associazioni senza scopo di lucro di beni comunali, dapprima con l’art. 32 della L. n. 383/2000 e successivamente mediante l’art. 71, comma 2, del D.Lgs 117/2017 a tenore del quale *“Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile”*;

Dato atto, quindi, che pur in vigenza di un principio generale di sfruttamento economico dei beni pubblici, esiste comunque la facoltà dell’ente pubblico di attribuire in modalità gratuita beni pubblici a soggetti privati purché sussistano alcune condizioni legittimanti tale attribuzione, e precisamente: si tratti di beni immobili dell’Ente non utilizzati per fini istituzionali, siano attribuiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione e, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il fine finanziario sia recessivo rispetto quello sociale;

Rilevato, pertanto, che lo strumento giudico di affidamento del bene in oggetto, in ragione della sua natura di bene del patrimonio disponibile, possa continuare ad essere quello del contratto di comodato, come a suo tempo individuato dall’Amministrazione comunale che ha deliberato la prima concessione in comodato e come del resto più volte sottolineato dalla giurisprudenza (Corte dei Conti, Sezione Sardegna, Parere 4/2008; Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 30 novembre 2006, n. 25514; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 dicembre 2007, n. 6265; Corte di Cassazione, Sez. V, 31 agosto 2007, n. 18345; Corte di Cassazione, Sez. III, 19 maggio 2000, n. 6482);

Ritenuto quindi che, in applicazione della suddetta normativa (art. 71, comma 2, del D.Lgs. 117/2017) ma anche dei principi generali che governano l’azione amministrativa dell’Ente Locale, risulti possibile ed opportuno rinnovare l’affidamento della concessione in comodato dei locali della palazzina situata all’ingresso dell’ex Foro Boario, in via Fontana, insieme agli spazi aperti dell’area omonima, alla Cooperativa “Don Giuseppe Puglisi Società Cooperativa Sociale Onlus”, e ciò per le finalità sociali ed educative proprie della cooperativa e, segnatamente, per l’attuazione del progetto socio-educativo di pluriennale denominato “Crisci ranni”, per un periodo di anni 5 (cinque) dando atto che l’associazione dovrà provvedere con diligenza e cura alla manutenzione dell’immobile;

Ritenuto che tutte le predette ragioni giustificano e rendono opportuna la proroga della concessione in comodato a suo tempo stipulata;

Visto l’allegato schema di contratto di comodato che aggiorna e precisa la disciplina di tale concessione, al fine di rendere più efficace l’attività ivi svolta dalla Cooperativa comodataria;

Ritenuto tale schema valido e conveniente nell'interesse dell'Ente e pertanto meritevole di approvazione;

Ritenuto pertanto di autorizzarne la sottoscrizione;

Visto il D.lgs. n.267/2000;


Vista la L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 12, comma 2, L.R. n.44/91;


#### PROPONE

1. Di rinnovare alla Cooperativa "Don Giuseppe Puglisi Società Cooperativa Sociale Onlus", per le ragioni di cui in premessa e qui richiamate, e visto l'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, la concessione del comodato della palazzina situata all'ingresso dell'ex Foro Boario, in via Fontana, insieme agli spazi aperti dell'area omonima, per le finalità sociali ed educative proprie della cooperativa e, segnatamente, per l'attuazione del progetto socio-educativo di durata pluriennale denominato "*Crisci ranni*", regolato dal protocollo d'intesa già sottoscritto con il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Modica;
2. Di approvare pertanto il relativo schema di contratto di concessione in comodato, che aggiorna la disciplina relativa a tale rapporto contrattuale;
3. Di demandare al Responsabile del Settore patrimonio l'adozione di ogni atto esecutivo della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione del suddetto rinnovo contrattuale, come da schema testè approvato;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di successiva votazione unanime, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, attesa l'urgenza di provvedere in merito nell'interesse dell'Ente, per le ragioni infra riportate.

Il Responsabile del Settore VII  
Geom. Giuseppe Gintoli



Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.


Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: <b>favorevole /sfavorevole</b> Modica, li 15 MAR 2022 <b>Il Responsabile del Settore</b> 
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: <b>favorevole /sfavorevole</b> Modica, li 15 MAR 2022 <b>Il Responsabile del Settore Finanziario</b> 
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2018. Modica, li <b>Il Responsabile del Settore Finanziario</b>

La proposta infra riportata si compone di n. \_\_\_\_\_ pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto  
L'Assessore al ramo



**Il Responsabile proponente**



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 79 del 15 MAR, 2022

**Il Segretario Comunale**



RINNOVO DELLA CONCESSIONE IN COMODATO  
DI  
IMMOBILI COMUNALI A SCOPO SOCIALE  
\*\*\*

Con il presente atto

l'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di marzo,

TRA

il Comune di Modica, sito in Piazza Principe di Napoli n.17 C.F. 00175500883, legalmente rappresentato dal Geom. Giuseppe Gintoli, nato a Catania il 05.08.1957, Responsabile del Settore VII, a ciò autorizzato giusta deliberazione G.C. n. del , esecutiva, d'ora in poi indicato come "comodante"

E

la "Don Giuseppe Puglisi Società Cooperativa Sociale Onlus", con sede in Modica, in via Carlo Papa n.14 C.F./P.I. 01302160880, legalmente rappresentata dal sig. Maurilio Assenza, nato a Modica il 09.11.1958, d'ora in poi indicato come "comodatario"

\*\*\*

**PREMESSO:**

**che**, con scrittura del 18.05.2012, il Comune di Modica ha concesso in comodato alla "Don Giuseppe Puglisi Società Cooperativa Sociale Onlus", i locali della palazzina situata all'ingresso dell'ex Foro Boario, insieme agli spazi aperti dell'area omonima, per le finalità sociali ed educative proprie della cooperativa e, in particolare, per l'approvazione del progetto "Crisci ranni";

**che** la comodataria ha messo in atto, grazie alla disponibilità dell'area, il progetto socio-educativo di durata pluriennale denominato "*Crisci ranni*", regolato dal protocollo d'intesa, allegato alla copia presente, sottoscritto con il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Modica, avviando con successo tutte le attività ad esso collegate;

**che** l'affidamento dei locali e degli spazi aperti di cui sopra ha dunque consentito alla Cooperativa sociale comodataria ed all'Ente pubblico proprietario di perseguire importanti obiettivi di recupero di un'area inutilizzata e di riqualificazione della stessa, divenuta uno spazio dedicato alla educazione, all'insegnamento ed alla inclusione sociale dei giovani e di tutti gli abitanti della zona;

**che** la Cooperativa sociale continua a portare avanti i propri scopi sociali attraverso il progetto "Crisci ranni", rinnovando lo stesso ed anzi sviluppando ulteriori ambiti;

**che** il Comune di Modica non intende interrompere il percorso virtuoso intrapreso nella destinazione dell'area, grazie all'avvio dei progetti di cui sopra;

**che** è dunque intenzione delle parti rinnovare la concessione a suo tempo stipulata;

**che** con deliberazione n. ----- del -----, esecutiva, la Giunta comunale ha:

- dato atto di tale volontà di rinnovo della concessione in comodato dei locali della palazzina situata all'ingresso dell'ex Foro Boario, insieme agli spazi aperti dell'area omonima, per le finalità sociali ed educative proprie della cooperativa e, in particolare, per la continuità del progetto "Crisci ranni";
- approvato lo schema di rinnovo della concessione in comodato;
- dato mandato al Responsabile del Settore VII di sottoscrivere la convenzione di rinnovo in oggetto;

\*\*\*

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate, convengono quanto segue

**ART. 1 – OGGETTO**

Il comodante rinnova la concessione in comodato dell'uso della Palazzina e degli spazi esterni dell'ex Foro Boario siti in Modica nella via Fontana, riportati nel N.C.T. del territorio di Modica al foglio 62 Particelle 110, 111, 112, 113, 121, 123, 142, 143, 144 e 660.

Il comodatario, che accetta, dichiara di avere preso visione dei luoghi in ogni loro parte e di averne constatato lo stato di conservazione e manutenzione; il comodatario si impegna a restituirli nel medesimo stato alla scadenza del comodato, salvo il normale deterioramento a seguito dell'uso.

## **ART. 2 – DURATA**

Il presente comodato deve intendersi in continuità con quello attualmente in essere e avrà ulteriore durata per anni 5 (cinque) a partire dalla sottoscrizione della presente scrittura.

Alla scadenza, il presente contratto potrà essere rinnovato, con richiesta a mezzo raccomandata con preavviso di almeno mesi 6 (sei) rispetto alla scadenza stessa, e previa deliberazione di rinnovo della Giunta.

L'Amministrazione si riserva, nel corso del presente comodato, la facoltà di limitare gli spazi concessi alla comodataria, per il periodo strettamente necessario alla esecuzione di interventi di riqualificazione, qualora si rendessero disponibili risorse per detta attività.

## **ART. 3 – SCOPO E MODALITA' DI USO**

### *3.1 - scopo*

I luoghi di cui sopra saranno utilizzati dal comodatario per il progetto socio-educativo di durata pluriennale denominato "Crisci ranni" nel rispetto del protocollo d'intesa sottoscritto dalla comodataria con il competente Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Modica, comprese le attività ad esso collegate.

Il soggetto gestore assicura che il progetto si mantiene coerente nella sua impostazione di fondo, volta a finalità sociali ed educative proprie di una Onlus e in coerenza con il protocollo siglato con l'Ufficio Servizi Sociali.

### *3.2 - modalità di uso*

La comodataria è autorizzata sin d'ora, quale custode dell'intero compendio concesso in comodato, ad individuare le giornate nelle quali l'area sarà accessibile e gli orari giornalieri di apertura/chiusura dell'area stessa (gestione che non influirà per quelle date nelle quali il Comune di Modica usufruirà dell'area per manifestazioni pubbliche, di cui all'ultimo capoverso del presente articolo).

Le attività legate al progetto che costituisce attività tipica e propria della cooperativa comodataria continueranno ad essere gestite direttamente dalla stessa cooperativa, oppure, sempre sotto il controllo della comodataria, attraverso l'associazione di promozione sociale "Crisci ranni" o altre associazioni con finalità sociale senza scopo di lucro, con le quali si stipuleranno accordi coerenti con le finalità educative e sociali del progetto stesso e comunicate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune secondo quanto previsto dal suddetto protocollo. Fermo restando il divieto assoluto della sub concessione a terzi del presente comodato.

### *3.3 Deroga*

In espressa deroga all'uso concesso alla comodataria con la presente scrittura, le parti convengono che il comodante Comune di Modica potrà utilizzare i luoghi oggetto di convenzione per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche, per un massimo di 30 giornate annue.

In tali evenienze, i soggetti promotori delle manifestazioni dovranno rispettare i seguenti obblighi e condizioni: a) l'utilizzo dovrà sempre avvenire previa tempestiva comunicazione alla comodataria (almeno giorni 15 prima della manifestazione stessa), al fine di non intralciare le sue attività ordinarie; b) in tali evenienze gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche dovranno sottoscrivere, entro il termine di cui sopra, una dichiarazione – il cui contenuto sarà predefinito tra comodante e comodataria - con la quale dovranno assumersi ogni responsabilità riguardo ai potenziali danni sia a terzi che alle strutture correlati allo svolgimento delle manifestazioni stesse, con espressa dichiarazione di manleva nei confronti della comodataria; c) gli organizzatori dovranno comunque previamente assicurare il ripristino dei luoghi entro i termini che saranno stabiliti nell'accordo, compresa la loro pulizia.

Viene esclusa fin d'ora ogni attività legata all'attività di partiti politici o attività di natura sindacale.

#### **ART. 4 – CORRISPETTIVO**

Nessun corrispettivo è dovuto per il presente comodato, ad eccezione della realizzazione del progetto e di quanto previsto al successivo articolo 6.

Il comodatario ha l'obbligo di custodire strutture e luoghi con la normale diligenza.

#### **ART. 5 - RESPONSABILITÀ DELLA COOPERATIVA**

Il comodatario è direttamente responsabile verso il comodante dei danni causati al bene oggetto del comodato e di quelli causati verso i terzi.

A tale scopo obbliga a stipulare idonea assicurazione presso Compagnia assicuratrice di primaria importanza e per un massimale rispondente al valore di cui al successivo art. 7, contro tutti i rischi che possono gravare sui luoghi, e per responsabilità civile, a proprie spese, e ad esibire la polizza e le ricevute di pagamento dei premi su richiesta del comodante, rimando inteso che, in difetto di positiva dimostrazione della detta stipula, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto.

Il comodatario, con la presa in consegna degli immobili, si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per accadimenti che dovessero riguardare persone e cose a qualsiasi titolo presenti nei luoghi concessi in comodato.

#### **ART. 6 – SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE**

Sono a carico del comodatario le spese di manutenzione ordinaria dei locali e quelle necessarie per l'utilizzo dei luoghi, comprese quelle di riscaldamento e quelle relative alle utenze (a titolo esemplificativo: acqua, luce, gas) nonché la custodia delle strutture sportive comprese nella presente convenzione, precisandosi sin d'ora che la fornitura dell'energia elettrica è già intestata al comodatario.

Restano invece a carico del comodante le spese di natura straordinaria, degli spazi interni ed esterni.

#### **ART. 7 – STIMA**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806 del Codice Civile, le parti convengono quale valore di stima del bene comodato, la somma complessiva di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità del deperimento del bene in comodato, restando inteso che la proprietà del medesimo permane, come per legge, in capo al comodante.

#### **ART. 8 – INADEMPIENZA E PENALITÀ**

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con raccomandata a.r., con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

In caso di controversia sarà competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

Foro competente è quello di Ragusa.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **ART. 9 – MODIFICHE**

Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto.

#### **ART. 10 – BOLLO, TASSE ED EVENTUALE REGISTRAZIONE**

Bollo e tasse di registrazione ed ogni altro onere e gravame fiscale inerenti al presente accordo sono ad esclusivo carico del comodatario.

Alla registrazione del presente contratto si provvederà in caso d'uso, con oneri a carico del concessionario.

**ART. 11 – CODICE CIVILE**

Per tutto quanto non specificato ci si attiene agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile che regolamentano il comodato.

Modica,

Il comodante

Il comodatario

Ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli nn. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Il comodante

Il comodatario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comune.modica.gov.it**.

Modica li **15 MAR. 2022**

Il Segretario Generale



Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal **15 MAR. 2022** al **31 MAR. 2022**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:




E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li **15 MAR. 2022**

Il Segretario Generale



Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale